

**ORDINE DEL GIORNO
N. 241**

**ANOMALIE DATI DI PUNTUALITA'
SULLA LINEA SFM2 2 ANALISI DEI
TEMPI DI PERCORRENZA
CONTRATTUALI DELLE LINEE LOCALI.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*VALETTI FEDERICO (primo firmatario), ANDRISSI GIANPAOLO,
BATZELLA STEFANIA, BERTOLA GIORGIO, BONO DAVIDE, CAMPO
MAURO WILLEM, FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO
DOMENICO*

*Protocollo CR n. 8193
Presentato in data 03/03/2015*

Al. T. S. E. 1031
NE 31/03/2015



CL.02-18-02/244/2015/X

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

19:01 03 MAR 2015 A01000 000507 N 241
ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: Anomalie dati di puntualità sulla linea SFM2 e analisi dei tempi di percorrenza contrattuali delle linee locali.

Premesso che:

- La linea SFM2 Chivasso-Pinerolo appartenente ai servizi ferroviari suburbani di Torino è soggetta da sempre a ritardi dovuti alle caratteristiche infrastrutturali della linea a binario unico con gli incroci che, in caso di ritardo di una corsa, ripercuote il ritardo sulle corse successive;
- Sono pervenute segnalazioni di utenti che denunciano come in direzione Pinerolo, i ritardi segnalati dalle applicazioni fornite da Trenitalia risultano inferiori rispetto all'orario effettivo nella stazione terminale. Da un approfondimento fatto su tali applicativi, si può concludere che l'orario di arrivo alla stazione terminale di Pinerolo corrisponde all'orario di arrivo alla stazione precedente (Pinerolo Olimpica), con una differenza di 5 minuti tra le due. Stante il fatto che tali applicativi attingono direttamente alla base dati dell'operatore ferroviario, questa alterazione sistematica del dato troverà certamente riscontro nelle tabelle di registro a disposizione dell'Assessorato ai Trasporti, confermando la veridicità delle segnalazioni.

Considerato che:

- Il ritardo effettivo di un convoglio deve essere calcolato all'arrivo al termine della linea prevista;
- Il contratto di servizio stipulato tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A., prevede all'allegato 6, articolo 1 l'applicazione di sanzioni su base mensile da parte dell'ente affidante (Regione Piemonte) nei confronti dell'affidatario del servizio (Trenitalia) calcolate sulla base dei minuti di ritardo effettuati e proporzionale allo stesso, nella misura di € 800,00 per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in difetto

rispetto allo standard minimo prefissato, e di € 500,00 nelle fasce di punta per i ritardi superiori ai 5 minuti;

- Se alterazioni dei dati fossero confermate, una percentuale consistente delle corse effettuate darebbero riscontro al regime sanzionatorio nei confronti del gestore ferroviario e a favore della Regione Piemonte;
- il fatto di indicare un treno come giunto a destinazione prima che questo effettivamente raggiunga la stazione capolinea, alterando i dati reali di percorrenza del treno, su cui il contratto si basa per applicazioni di penali, può configurarsi come illecito nei confronti dell'ente Regione Piemonte;
- Oltre alla linea SFM2, anche la linea SFM6 registra dei tempi di percorrenza contrattuali molto alti rispetto allo storico della linea stessa e decisamente pessimistico rispetto alle caratteristiche tecniche della linea e al materiale rotabile ad oggi in uso.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta affinché

Avvii un'indagine indipendente per verificare l'effettiva esistenza di anomalie nei dati forniti dal gestore, in caso di sussistenza del fatto vengano presi adeguati provvedimenti nella tutela della Regione Piemonte e nel rispetto del contratto esistenti.

Determini laddove i tempi di percorrenza contrattuali delle linee locali non siano giustificati tecnicamente e ne concordi la revisione con il gestore ferroviario, previo esame della documentazione tecnica necessaria.